

**Legge federale
sull'esercito e sull'amministrazione militare**
(Legge militare, LM)
(Cooperazione in materia di istruzione)

Modifica del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999¹,
decreta:

I

La legge militare del 3 febbraio 1995² è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 18-22, 45^{bis} e 69 della Costituzione federale³,

...

Art. 48a Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere

¹ Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti:

- a. l'istruzione della truppa all'estero;
- b. l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;
- c. le esercitazioni in comune con truppe straniere.

² Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

Art. 150a Convenzioni concernenti lo statuto dei militari

¹ Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

² Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

- a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;

¹ FF 2000 414

² RS 510.10

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

- b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
- c. l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal popolo il 10 giugno 2001.⁴

² Essa entra in vigore il 1° settembre 2001.

22 agosto 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ FF 2001 4200